

UTILIZZO DELLA TARGA PROVA

Corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 1, D.P.R. n. 474/2001 in materia di circolazione di prova.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha approfondito la tematica della vendita dei veicoli usati con particolare riguardo alle autocaravan. Nella trattazione dell'argomento è stato affrontato anche il tema dell'utilizzo della targa prova sui veicoli usati concessi in conto vendita alle imprese autorizzate alla rivendita.

Le norme di riferimento limiterebbero l'utilizzo della targa prova ai veicoli non ancora muniti di targa. Tuttavia, nella prassi, la targa prova è utilizzata anche sui veicoli targati. Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto tale prassi *contra legem* e trattando di un sinistro stradale in cui era coinvolto un veicolo con targa prova, ha escluso l'operatività della copertura assicurativa della targa prova poiché utilizzata in modo illegale.

Considerata la rilevante portata della questione, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha richiesto il parere dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno.

Per approfondire

In materia di circolazione di prova, l'**articolo 1 del D.P.R. n. 474/2001** prevede il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova soltanto in caso di veicolo non munito di carta di circolazione e, quindi, senza targa ovvero in caso di modifiche all'allestimento che richiedano un aggiornamento della carta di circolazione.

In applicazione della norma, con **sentenza del 22 febbraio 2016, il Tribunale di Vicenza** ha ritenuto che *“La finalità della targa di prova non è quella di sostituire l'assicurazione del mezzo con quella del professionista che lo sta utilizzando al momento, bensì quella, del tutto differente, di consentire la provvisoria circolazione e fornire una copertura assicurativa anche ai veicoli non ancora immatricolati (e perciò non assicurati per la responsabilità civile) che si trovino comunque a circolare per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni o allestimenti. I soggetti eventualmente danneggiati da tali veicoli – autorizzati alla circolazione sebbene privi d'immatricolazione – potranno così essere risarciti dall'assicurazione della targa di prova, comunque obbligatoria ai sensi dell'art. 122 cod. ass., trasferibile da veicolo a veicolo e rilasciata soltanto a determinati soggetti e per le finalità indicate. Si tratta di un'assicurazione “sulla targa” e non “sul veicolo”, destinata a operare in tutti quei casi in cui il veicolo sia sprovvisto di carta di circolazione. ... Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem”*.

Nella prassi, la targa prova è utilizzata anche sui veicoli targati e considerato il quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente il rischio al quale si espone sia il soggetto che utilizza la targa prova sia il proprietario del veicolo.

Con circolare n. 4699/M363 del 4 aprile 2004, la Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in indirizzo era già intervenuta precisando che: *“L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti”* (art. 3, co. 7).

Stante il riferimento ai veicoli usati *“ritirati in permuta”*, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammetterebbe l'utilizzo dell'autorizzazione alla circolazione di prova anche in caso di veicolo già targato. Tale interpretazione appare tuttavia in contrasto con il dato normativo giacché l'art. 1

del D.P.R. n. 474/2001 fa esclusivo riferimento ai veicoli non ancora muniti di carta di circolazione ovvero ai casi di modifiche dell'allestimento tali da richiedere un aggiornamento della carta di circolazione.

Di seguito, in sintesi, le attività intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti in materia di corretta applicazione e interpretazione della normativa sulla circolazione di prova.

7 aprile 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite l'Avv. Assunta Brunetti, ha chiesto all'IVASS di fornire eventuali prassi di riferimento in materia di copertura assicurativa della targa prova anche in ragione dell'utilizzo su veicoli già targati.

5 maggio 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite l'Avv. Assunta Brunetti, ha richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno circa la corretta applicazione e interpretazione dell'art. 1, D.P.R. 474/2001 in materia di circolazione di prova.